



# CITTÀ di FROSINONE

## Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 33 del 21/10/2024

Su indicazione del Il Dirigente  
Ing. Benito Caringi

**Oggetto: Regione Lazio c/ Comune di Frosinone e c/ società SAS Lavori; spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 2424/2023 della Corte di Appello di Roma (n.r.g. 7256/2018), riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, del TUEL n. 267/2000.**

Deliberazione predisposta da  
**Ing. Benito Caringi**

Il Dirigente / Il Segretario Generale  
**Ing. Benito Caringi**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamate:

- le deliberazioni n. 11 del 06/03/2024 e n. 17 del 29/03/2024, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2024 – 2026 e le successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024 di approvazione del PIAO e successive modifiche ed integrazioni;

#### Premesso che:

- il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 266/2018, in accoglimento della domanda formulata nel ricorso promosso dalla società SAS lavori, pronunciava la risoluzione del contratto di appalto relativo alla costruzione in Frosinone di una residenza per disabili e di una casa-famiglia per disagiati psichici, rilevando come l'inadempimento contrattuale del Comune di Frosinone era stato conseguenza della mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Lazio;
- Il Giudice di primo grado, in conseguenza della richiamata sentenza, condannava il Comune di Frosinone al solo pagamento in favore della società SAS lavori della somma di € 14.338,83 a titolo di interessi conseguenti alla ritardata corresponsione delle somme, accogliendo la domanda di manleva avanzata dall'Ente stesso con la chiamata in causa della Regione Lazio e condannando la stessa a rimborsare al Comune di Frosinone le somme corrisposte alla società SAS lavori;

- la Regione Lazio proponeva appello avverso detta sentenza deducendo il difetto di giurisdizione sul rapporto pubblicistico inerente al finanziamento tra enti pubblici ed eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al rapporto contrattuale instauratosi tra il Comune di Frosinone e la società SAS lavori con l'appalto dei lavori;
- il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di parte avversa;
- la Corte di Appello di Roma emetteva la sentenza n. 2423/2023 del 03.04.2023, pubblicata in pari data, con la quale in accoglimento dell'appello promosso dalla Regione Lazio ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune di Frosinone al pagamento in favore della Regione Lazio delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed ammontanti per il primo grado ad € 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed accessori di legge, per il secondo grado ad € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed accessori di legge, riformando inoltre detta sentenza nella parte in cui prevedeva la condanna della Regione Lazio;
- il Settore Avvocatura, con nota prot. 18639 del 05.04.2023, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2424/2023 emessa il 03.04.2023 e pubblicata in pari data, significando che detta sentenza risultava essere sfavorevole all'Ente in quanto il Giudice di Appello in riforma della sentenza di primo grado aveva accolto: *“a) l'appello avversario ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, eliminato la condanna della Regione prevista ai punti 6 (a rimborsare il Comune delle somme versate dall'Ente in favore della SAS Lavori s.r.l. in forza del contratto di appalto) e 8 (alle spese di giudizio in favore del Comune) del suo dispositivo; b) condannato il Comune di Frosinone al rimborso in favore della Regione Lazio delle spese di lite del giudizio di primo grado”*;
- il Settore Avvocatura, con nota prot. 28282 del 22.05.2024, nell'ambito dell'istruttoria svolta per il rilascio del parere, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la nota pervenuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.05.2024 con il n. 28125, con la quale la Regione Lazio richiedeva il pagamento delle spese di lite comprensive degli interessi legali con decorrenza dalla data della sentenza;
- il Settore Avvocatura nella richiamata nota invitava il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma di € 31.962,82, oltre agli eventuali interessi nella misura di € 295,28 decorrenti dal 03.10.2023, data di passaggio in giudicato della richiamata sentenza emessa dalla Corte di Appello;
- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio svolta l'attività istruttoria di verifica degli importi riconosciuti a titolo di compensi legali e calcolati gli interessi, con nota prot. 46050 del 21.08.2024, richiedeva al Settore Finanze il capitolo di bilancio per la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 32.337,21, come meglio specificato nel sottostante prospetto, ed al Settore Avvocatura il rilascio del parere obbligatorio in sede istruttoria, preventivo rispetto alla proposta di delibera e non vincolante, previsto nel PIAO 2024-2026 (sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024:

**Sentenza n. 266/2018 del Tribunale Civile di Frosinone:**

-	€ 13.430,00 (compensi legali riconosciuti alla Regione Lazio)
-	€ 2.014,50 (spese generali 15%)
-	€ <u>3.275,98</u> (oneri previdenziali riflessi 24,393 %)
Totale	€ 18.720,48

**Sentenza n. 2424/2023 della Corte di Appello di Roma:**

-	€ 9.500,00 (compensi legali riconosciuti alla Regione Lazio)
-	€ 1.425,00 (spese generali 15%)
-	€ <u>2.317,34</u> (oneri previdenziali riflessi 24,393 %)
Totale	€ 13.242,34

**Interessi legali** € 374,39 calcolati con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;

- Il Settore Avvocatura, con nota prot. del 04.09.2024, nel richiamare il contenuto della propria nota prot. 28282 del 22.05.2024, rilasciava il parere favorevole previsto nel PIAO in ordine alla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rimettendosi per gli importi ai calcoli puntualmente sviluppati dal Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, salvo aggiornamento degli stessi alla data dell'effettivo pagamento;

#### **Rilevato che:**

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
  - a) *sentenze esecutive;*
  - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
  - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
  - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
  - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

#### **Atteso che:**

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”*;

#### **Tenuto conto che:**

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
  - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
  - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
  - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

#### **Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- sussiste la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito della somma complessiva di € 32.337,21 al fine di evitare ulteriori aggravati di oneri e spese a carico del Comune di Frosinone;

**Dato atto che** al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente derivanti dal mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

**Ritenuto che**

- la fattispecie descritta in premessa, si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**Rilevato che**

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

**Dato atto** che risultano vincolate nell'allegato A2 Risultato di amministrazione – Quote vincolate del rendiconto 2023 approvato con la deliberazione di C.C. n. 21 del 31.05.2024, quote di destinazione di proventi per vigilanza urbanistica per l'importo complessivo di € 187.000,00 sufficiente a finanziare mediante applicazione dell'avanzo vincolato-voce C1.04 l'importo di € 32.337,21, derivante dalla condanna del Comune di Frosinone al pagamento delle spese legali di cui alle sentenze richiamate nelle premesse, e da riconoscere come debito fuori bilancio con la presente deliberazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in ordine al parere legale previsto nel PIAO;

**Rilevato** che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del ..... e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del .....

**Visto** il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

## DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 32.337,21 a titolo di spese legali, comprensive di oneri previdenziali riflessi ed interessi, da destinare al pagamento di quanto dovuto alla Regione Lazio;
2. di procedere con variazione di bilancio ex art. 175, comma 3 del T.U.E.L., all'applicazione al bilancio di previsione 2024 – 2026, anno finanziario 2024, della quota di avanzo vincolato voce C1.04 di destinazione dei proventi per sanzioni vigilanza urbanistica, imputando l'importo di € 32.337,21 sul capitolo di bilancio, parte spesa, n. 75.00.013 denominato "Spese debiti fuori bilancio settore Lavori Pubblici";

3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
5. di demandare al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la successiva liquidazione dell'importo di € 32.337,21 in favore della Regione Lazio a titolo di spese legali riconosciute con le sentenze richiamate nelle premesse;
6. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.